

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 22/06/2020 dalla Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 22 maggio 2018, che lo aveva condannato per il delitto di infedele patrocinio ai danni della parte civile (OMISSIS), ha assolto l'imputato e revocato le statuizioni civili di condanna, ritenendo insussistente il reato contestatogli.

1.1. Secondo l'accusa, (OMISSIS), nella sua qualita' di avvocato, si sarebbe reso infedele ai propri doveri professionali, consigliando alla (OMISSIS) di accettare l'eredita' di alcuni suoi parenti, tuttavia tacendole, o comunque sminuendo, l'esistenza di consistenti debiti gravanti sull'asse ereditario, parte dei quali nei confronti di esso stesso avvocato, ed avendo cosi' agito, in palese conflitto d'interessi, per soddisfare tali suoi crediti, sapendo che costei era titolare di significative proprieta' immobiliari.

1.2. La Corte di appello ha escluso la configurabilita' del reato, per due ragioni: in primo luogo, perche' non risulta dimostrato il presupposto del nocumento subito dalla parte assistita dal legale, non essendosi accertato il valore dell'eredita' accettata e, quindi, se, con tale sua decisione, la (OMISSIS) abbia effettivamente subito un danno rispetto all'ipotesi in cui tanto non avesse fatto ovvero avesse accettato con beneficio d'inventario; ma, soprattutto, perche' l'attivita' che si assume infedele sarebbe stata esclusivamente di tipo stragiudiziale, laddove l'articolo 380 c.p., si riferisce esclusivamente alla difesa in giudizio ed alle attivita' immediatamente prodromiche a questa: talche' l'estensione alla prima, operata dal Tribunale, costituiva un'inammissibile applicazione analogica in malam partem.

2. Ricorre per cassazione la parte civile, chiedendo l'annullamento agli effetti civili di tale pronuncia, sostanzialmente deducendo l'erronea applicazione del citato articolo 380.

L'imputato avrebbe violato il dovere professionale di adeguata informazione dell'assistito, previsto dall'articolo 1176 c.c., comma 2, nonché quello di astensione dalla prestazione professionale, qualora da questa possa sorgere un conflitto d'interessi con il cliente, impostogli dal codice deontologico.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe ommesso di considerare l'esistenza di vari procedimenti civili che vedevano coinvolti gli originari titolari dell'asse ereditario, ma soprattutto la pendenza - invece valorizzata dal primo giudice - di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente, in relazione alla quale sarebbe intervenuto l'interessato consiglio dell'imputato.

In proposito, rammenta la ricorrente, con richiami di giurisprudenza di legittimità, che, per la configurabilità del reato ipotizzato, è sufficiente la violazione dei doveri conseguenti all'accettazione dell'incarico difensivo, indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e finanche della pendenza della lite.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso non ha fondamento giuridico e l'impugnazione dev'essere, perciò, disattesa.

2. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Agostini, Rv. 275885).

Del resto, il dato testuale della norma non dà adito a dubbi, dal momento che - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente - non prende in considerazione la violazione di qualsiasi dovere deontologico del professionista legale, bensì limita l'area della penale rilevanza alle infedeltà professionali del patrocinatore che pregiudichino gli interessi della "parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria", così presupponendo l'avvenuta instaurazione di un rapporto di tipo natura processuale o, per lo meno, il conferimento al legale di uno specifico mandato professionale in tal senso.

Nello specifico, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la pendenza di una procedura per di eredità giacente, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, perciò di natura non contenziosa, nel quale, quindi, la (OMISSIS) non poteva considerarsi parte.

3. Corretta, altresì, è l'osservazione della Corte d'appello sulla mancata dimostrazione di un nocumento in ipotesi derivato alla ricorrente in conseguenza delle infedeltà professionali dell'imputato: in particolare, del fatto che, per effetto dell'accettazione dell'eredità da questi consigliata, ella abbia effettivamente

sofferto un pregiudizio patrimoniale, rispetto all'eventualita' in cui non avesse accettato o si fosse riservata il beneficio d'inventario.

Il reato di infedele patrocinio, infatti, non e' integrato dalla sola infedelta' ai doveri professionali, occorrendo anche la verifica di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita (tra tantissime altre, Sez. 6, n. 5764 del 07/11/2019, Spadafora, Rv. 278209): anche in questo caso, invero, il testo della norma incriminatrice non si presta ad equivoci, punendo il patrocinatore infedele soltanto se "arrecando nocumento agli interessi della parte".

E' sufficiente osservare, allora, che, alla sollecitazione proveniente da tale argomento della Corte d'appello, il ricorrente non ha risposto, eludendo del tutto il confronto su tale profilo: talche', per questa parte, l'impugnazione pecca di genericita'.

3. Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato.

Segue obbligatoriamente per legge la condanna della proponente al pagamento delle spese di giudizio (articolo 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.